



CITTÀ DI APRICENA
PROVINCIA DI FOGGIA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
(Capo III D.Lgs. 15.11.1993, n.507)**

Testo in vigore dal 01.01.2008

approvato con delibera C.C. n. 71 del 29/09/1995

Coordinato con deliberazioni di modifiche ed integrazioni:

C.C. N. 81 del 19/12/1995

C.C. N. 33 del 19/06/1998

C.C. N. 10 del 12/04/2005

C.C. N. 39 del 30/07/2007

C.C. N. 14 del 27/05/2008

C.C. N. 07 del 26/02/2009

C.C. N. 29 del 14/07/2011

SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione

CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 3 - Zone di applicazione

Art. 4 - Presupposto della tassa

Art. 5 - Esclusioni

Art. 6 - Soggetti passivi

Art. 7 - Parti comuni all'edificio

Art. 8 - Locali in multiproprietà

Art. 9 - Locali ed aree tassabili

Art. 10 - Superfici industriali, commerciali e artigianali

Art. 11 - Locali ed aree non utilizzate

Art. 12 - Deduzioni

CAPO III - TARIFFAZIONE

Art. 13 - Obbligazione tributaria

Art. 14 - Riduzioni di tariffe

Art. 15 - Agevolazioni

Art. 16 - Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

Art. 17 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

Art. 18 - Gettito del tributo

Art. 19 - Tariffe e parametri di commisurazione

- Art. 20 - Criteri di determinazione delle tariffe unitarie e relativi meccanismi di quantificazione
- Art. 21 - Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica
- Art. 22 - Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza
- Art. 23 - Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza
- Art. 24 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta
- Art. 25 - Tassa giornaliera di smaltimento

CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI

- Art. 26 - Denunce
- Art. 27 - Denuncia di variazione
- Art. 28 - Modalità dei rimborsi

CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

- Art. 29 - Il funzionario responsabile
- Art. 30 - Sanzioni
- Art. 31 - Lotta all'evasione

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 32 - Disposizioni finali
- Art. 33 - Pubblicità del regolamento
- Art. 34 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 35 - Variazioni del regolamento
- Art. 36 - Casi non previsti dal presente regolamento

- a) i locali e le aree che per la loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
 - b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del D.LGS. n. 507/1993;
 - c) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto, per legge, a sostenere le relative spese di funzionamento.
3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi, salvo il disposto di cui ai successivi artt. 9, comma 2, e 10, comma 2.
 4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati nell' art. 2, comma 7, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 nel testo vigente

Art. 6 - Soggetti Passivi
(Art. 63 del D.LGS. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in Comune.

Art. 7 - Parti comuni all'edificio
(Art. 63, comma 2 del D.LGS. n. 507/1993)

- ~~1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni d'ingresso, vestiboli, anditi, cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni del garage con boxes e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie o/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.~~
- ~~2. Nel caso di inadempienza la tassa dovuta è calcolata d'ufficio aumentando le superfici dichiarate dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio come segue:~~
 - ~~a) di una quota pari al 7% nei condomini con 2 soli alloggi;~~
 - ~~b) di una quota pari al 2% nei condomini con n. 25 alloggi;~~
 - ~~c) quando il numero dei condomini è ricompreso fra i numeri 2 e 25 la percentuale è determinata in ragione inversa del numero dei condomini sulla base dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree condominiali che l'amministratore del condominio avente non meno di quattro condomini tenute a presentare all'ufficio tributario del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno, utilizzando la seguente formula:~~

$$P = 7 \cdot [5(NC - 2) : (NM - 2)]$$

~~dove:~~

~~P = indica l'entità della percentuale di aumento da applicare alla superficie dichiarata dai condomini dell'edificio in esame;~~

~~NC = indica il numero dei condomini dell'edificio stesso;~~

~~NM = indica il numero massimo dei condomini assunto nella norma regolamentare.~~

Note all'art. 7: (C.C. n. 7 del 26/02/2009: Soppresso in quanto, con l'art. 3, comma 68, lett. d) della legge 28.12.1995, n. 549 – di modifica dell'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93 – è stata stabilita la non tassabilità delle parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva).

Art. 8 - Locali in multiproprietà
(Art. 63, comma 3 del D.LGS. n. 507/1993)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dal 1° gennaio 1997, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.
2. Il Comune ha facoltà di richiedere al soggetto che gestisce le parti comuni l'elenco degli occupanti e detentori delle aree e dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati.

Note all'art. 8: (C.C. n. 7 del 26/02/2009: il comma 2 viene modificato in quanto con l'art. 2, comma 4-quater, del D.L. 25.11.1996, n. 559 (convertito dalla legge 24.01.1997, n. 5) è stato abrogato il comma 4 dell'art. 63 del citato

D.Lgs. 507/93 ed è stato inserito, al successivo art. 73, il comma 3-bis, il quale dà facoltà al comune di richiedere al soggetto che gestisce le parti comuni, l'elenco degli occupanti e detentori delle aree e dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati).

Art. 9 - Locali ed aree tassabili
(Art. 62 del D.LGS. n. 507/1993)

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia l'uso o la destinazione, ad eccezione di quella ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi. Sono da considerarsi, in ogni caso tassabili, le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc..) come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc..) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
 - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato ad prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
 - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc..) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
 - f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici, comprese le unità sanitarie locali dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché, dalle stazioni di qualsiasi genere;
 - g) tutti i vani principali, accessori o pertinenze, nonché, le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
 - h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.
2. Si considerano aree tassabili:
 - a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché, alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc..) nonché, l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
 - c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
 - d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
3. Si considerano altresì tassabili, con tariffa ordinaria ridotta all'80%, tutte quelle superfici nelle quali si formano residui qualificabili come rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi che risultino effettivamente ed obiettivamente destinati al riutilizzo.

Art. 10 - Superfici industriali, commerciali ed artigianali
(Art. 62, comma 5-bis/5-ter del D.LGS. n. 507/1993)

1. Per le attività che producono i rifiuti speciali di cui all'art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolte su una superficie operativa complessiva non superiore a mq. 200, i rifiuti sono assimilati, ai fini del conferimento al servizio pubblico e dell'applicazione della tassa, ai rifiuti urbani.
2. Per le superfici superiori ai mq. 200 gli operatori economici non sono tenuti al conferimento dei rifiuti al servizio pubblico ed alla corresponsione della relativa tassa, a condizione che presentino, annualmente, al Comune, apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i rifiuti stessi vengono smaltiti a proprie spese ai sensi della normativa vigente.
3. Le superfici occupate da attività economiche ricadenti all'interno del centro storico sono detassate della T.A.R.S.U. fino a nuova disposizione regolamentare.

NOTE al comma 3): Comma istituito con delibera C.C. n. 39 del 30.07.2007 – Modificato ed integrato con delibera C.C. n. 07 del 26/02/2009 (Tale agevolazione viene applicata in risposta alla domanda di riqualificazione e valorizzazione del centro storico).

Art. 11 - Locali ed aree non utilizzate
(Art. 62. del D.LGS. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché, risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento e di utenze di luce e di acqua.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali od aree medesimi.

Art. 12 - Deduzioni
(Art. 66 del D.LGS. n. 507/1993)

- ~~1. Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate, a partire dal 1° gennaio 1997, in ragione della metà.~~
- ~~2. Le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate in ragione di un quarto, a partire dal 1° gennaio 1997.~~

NOTE all'art. 12: (Soppresso con delibera C.C. n. 07 del 26/02/2009 a seguito delle modifiche apportate dall'art. 6 del D.L. 29.09.1997, n. 328, convertito dalla legge 27.11.1997, n. 410, che ha abrogato i commi 1 e 2 dell'art. 66 del D.Lgs. n. 507/93, le aree scoperte adibite a verde e quelle accessorie e pertinenziali di civili abitazioni e di altri locali, non sono tassabili. Sono invece tassabili per intero le superfici operative, intendendosi per tali le aree utilizzate nell'ambito dello svolgimento di una attività produttiva, e quelle accessorie e pertinenziali di altre aree soggette ad imposizione tributaria).

CAPO III - TARIFFAZIONE

Art. 13 - Obbligazione tributaria
(Art. 64 del D.LGS. n. 507/1993)

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

- b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 14 - Riduzioni di tariffe

(Art. 66, comma 3 e 4 del D.LGS. n. 507/1993)

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D.LGS. n. 507/1993, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:
 - a) Abitazioni con unico occupante 30%;
 - b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune 10%;
 - c) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale in Italia o all'estero per motivi di lavoro e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune 30%;
2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

NOTE all'art. 14: C.C. n. 29 del 14/07/2011 – (con decorrenza 01/01/2011) Al comma 1, lett. a) la riduzione passa dal 40% al 30%; Al comma 1, lett. c) la riduzione passa dal 50% al 30%.

Art. 15 – Agevolazioni a carico del Comune

(Art. 67, comma 1 del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i.)

1. Il Comune assicura l'esenzione totale della tassa agli utenti che occupano o conducono l'abitazione a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) nel cui nucleo familiare convivente si riscontri il possesso di uno dei seguenti requisiti, come di seguito elencati:
 - a) Anziani singoli o coniugi conviventi titolari di pensione o assegni che, alla data dell'1 gennaio dell'anno di riferimento della tassa abbiano compiuto il 60° anno di età ed il cui valore del nucleo familiare dell'indicatore della situazione economica (ISE) sia compreso nel limite della lett. A) nella tabella A) seguente.
2. Esenzione totale per locali ed aree delle associazioni di volontariato (ONLUS) legalmente riconosciute.
3. Esenzione totale per le aree di pertinenza scoperte adibite a verde;
4. Il Comune assicura le agevolazioni e riduzioni della tassa, inoltre, agli utenti che occupano o conducono l'abitazione a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) nel cui nucleo familiare convivente si riscontri la presenza dei seguenti soggetti:
 - a) portatori di handicap (legge 104/92) o persone con invalidità oltre il 74%, riduzione del 20% della tassa;
 - b) persone diversamente abili unici occupanti della casa, riduzione del 50% della tassa.
5. Il Comune assicura, altresì, le agevolazioni sulla tassa agli utenti che occupano o conducono l'abitazione a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) nel cui nucleo familiare convivente si riscontri il possesso di uno dei seguenti requisiti, come di seguito elencati:
 - a) Il valore del nucleo familiare dell'indicatore della situazione economica (ISE) sia compreso a quello indicato nella tabella A) seguente.

TABELLA A – Limiti di reddito I.S.E. per nucleo familiare per l'applicazione delle esenzioni - riduzioni

TIPI DI REDDITO PERCEPITI	Limiti di reddito ISE	Percentuale di riduzione
A) Pensionati Invalidi Civili ultrasessantenni	IRPEF esenti € 3.500,00	100
B) Tutti	€ 8.000,00	27
C) Lavoratori dipendenti – Pensionati	€ 23.000,00	18
D) Lavoratori Autonomi	€ 13.000,00	18

6. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda degli interessati ed a condizione che questi dimostrino di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, ma fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché, queste vengono a cessare o a mutare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno o sono mutate le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.
In caso d'accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta e saranno iscritte nello speciale registro previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241”;

NOTA: Art. 15 in vigore dal 01.01.2008 modificato ed integrato con Delibera C.C. n. 14 del 27/05/2008

Art. 16 - Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi
(Art. 67, comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 20% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una diminuzione della relativa tariffa unitaria pari alla percentuale di riduzione dei rifiuti prodotti;
2. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuzione in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.

Art. 17 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio
(Art. 59, comma 6 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per moti sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione, da parte del Comune, di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 50% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 18 - Gettito del tributo
(Art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tariffa della tassa è determinata, dalla Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato in applicazione delle vigenti norme nel tempo.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio e dovrà assicurare la copertura della spesa nella misura ed in applicazione delle norme vigenti nel tempo.
3. Il costo di esercizio è determinato in base alle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 61 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Art. 19 - Tariffe e parametri di commisurazione
(Art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate ai successivi artt. 21, 22, 23 e 24.
2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
3. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
4. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Art. 20 - Criteri di determinazione delle tariffe unitarie e relativi meccanismi di quantificazione
(Art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a) Coefficiente di produttività specifica

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg./mq. anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

b) Coefficiente medio di produttività specifica

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

c) Indice di produttività specifica

Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.

d) Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Per costo convenzionale (C) del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo.

Il costo convenzionale del servizio è pari al gettito previsto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

e) Tariffa media convenzionale

Per tariffa media convenzionale (Tm) si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio (C) e la superficie totale (St) dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula:

$$T_m = C/St$$

f) Coefficiente di qualità

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore (K) rappresentato da un numero compreso tra e da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative dei rifiuti (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, ecc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

2. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento - nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo - del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

Art. 21 - Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica

(Art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa saranno determinati per ogni tipo di utilizzazione, in base ai dati di produzione o di consumo rilevati come segue:
 - a) in modo diretto, mediante raccolta in uno o più periodi dell'anno;
 - b) in modo indiretto, mediante utilizzo di altri elementi disponibili o dati statistici di organi nazionali, regionali, di altri enti locali o di altri enti ed istituti pubblici di ricerca.

Art. 22 - Modalità di ridefinizione delle classi di competenza

1. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da coefficienti simili di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.
2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificatamente analizzate si applicano criteri di analogia.
3. Per ciascuna delle classi di contribuenza il costo individuato è caratterizzato:
 - a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica (q_n) costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;
 - b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica (I_n) dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica (q_n) e il coefficiente medio di produttività specifica (q_m);
 - c) da un proprio valore (k_n) del coefficiente di qualità K.

Art. 23 - Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

1. Fatte salve le agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in L./mq., per ciascuna delle classi individuate vengono determinate applicando la seguente formula:

$$T_n = K_n I_n T_m$$

dove:

T_n = tariffa unitaria

K_n = indice di qualità

I_n = indice di quantità

T_m = tariffa media convenzionale

con arrotondamento alle 10 lire.

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:
 - d) rideterminazione annuale della tariffa media convenzionale (T_m), sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
 - e) ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 21 con eventuale conseguente riscomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
 - f) revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori

minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero a seguito di approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianti del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

3. E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

Art. 24 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta
(Art. 62, c. 3, secondo periodo del D.Lgs. n. 507/1993)

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.

Art. 25 - Tassa giornaliera di smaltimento
(Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993. *Per occupazione temporanea si intende quella che comporta "l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente".*
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata di anno in anno con delibera di Giunta comunale.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il medesimo modello di versamento, in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993.
Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
5. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

NOTA: Art. 25 in vigore dal 01.01.2008 modificato ed integrato con Delibera C.C. n. 14 del 27/05/2008.
Comma 1 ultimo periodo riformulato con C.C. n. 7 del 26/02/2009 secondo il disposto dell'art. 3, comma 68, lett. g) della legge n. 549/95, il quale stabilisce che per occupazione temporanea si intende quella che comporta "l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente".

CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI

Art. 26 - Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo.

L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. L'utente è tenuto altresì a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influenza sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la

denuncia stessa è stata presentata. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata.

La denuncia va presentata su modulo prestampato in cui vanno indicate le generalità del contribuente (con obbligo di indicazione del codice fiscale), la descrizione, la superficie catastale e gli estremi catastali (Foglio, N. mappale, Subalterno).

La metratura da calcolare si riferisce ai metri quadrati di superficie calcolata a filo dei muri interni, compresi cantina e garage (calcolati per intero e non in percentuale), soffitte, ripostigli, lavanderie e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza superiore a metri 1,50 escluse le terrazze scoperte.

L'art. 1, comma 340, della Legge 311/2004 (Legge Finanziaria anno 2005) stabilisce che, a decorrere dal 1/1/2005, la superficie di riferimento su cui calcolare la Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione urbana censite al catasto edilizio urbano, quali abitazioni e relative pertinenze (garage, autorimesse ecc.), non può essere inferiore all'80% della superficie catastale.

E' obbligatorio dichiarare gli estremi catastali (Foglio, N. mappale, Subalterno) di ogni unità locale denunciata alla Tarsu per porre in essere le attività previste per i Comuni dall'art. 70, III° c. , D. Lgs. 507/1993 così come modificato dalla legge finanziaria 2005 (L.311/2004). Se l'intestatario Tarsu è anche proprietario dell'immobile, non ha difficoltà a reperire il dato lo trova infatti nel rogito di acquisto, oppure nelle visure catastali dell'immobile di sua proprietà. Se invece l'intestatario Tarsu non è proprietario dell'immobile (ad es., perché è l'affittuario, il comodatario, ecc.), non deve far altro che chiedere al proprietario di indicargli gli estremi.

2. Non sono valide, agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
3. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 25, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa.

NOTA: Art. 26 in vigore dal 01.01.2008 modificato ed integrato con Delibera C.C. n. 14 del 27/05/2008

Art. 27 - Denuncia di Variazione

(Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La denuncia di cui all'art. 26, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 26, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16.

Art. 28 Modalità dei rimborsi

(Artt. 59 e 75 del D.Lgs. 507/1993)

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 del D.Lgs. 507/1993.
2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.
3. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 29 - Il funzionario responsabile

(Art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della

tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 30 - Sanzioni
(Art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per le seguenti infrazioni:
 - a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
 - b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
 - c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionari;
 - d) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993/507 (trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. 507/1993).
2. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 24 a 28 del detto decreto.
3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica, in applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, una sanzione amministrativa da L.50.000 a L.1.000.000.
4. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Art. 31 - Lotta all'evasione

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A. UFFICIO TRIBUTI:

- 1) dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 26 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
- 2) la "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
- 3) dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B. UFFICIO TECNICO:

- 1) dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C. UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

- 1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D. UFFICIO ANAGRAFE:

- 1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
- 2) Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché, di assistenza agli utenti.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

Art. 33 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 34 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co, con la contemporanea pubblicazione

all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

Art. 35 - Variazioni del regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Art. 36 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) i regolamenti nazionali e regionali.

- FINE -